

TRIBUNALE DI TREVISO

R.G. 5982/16

Il Giudice dott.ssa Laura Ceccon,

nel procedimento promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 23.06.16

da

e

con l'avv. Paolo Brignolo Gorla

del Foro di Milano

- ricorrente -

contro

VENETO BANCA S.P.A.

- convenuta contumace -

letti ed esaminati gli atti, a scioglimento della riserva, pronuncia la seguente

ORDINANZA

e

chiedono che, in via d'urgenza, venga ordinata a

Veneto Banca S.p.a. la consegna in loro favore della documentazione bancaria relativa ad un acquisto di azioni Veneto Banca eseguito nell'anno 2010, lamentando non esservi stata sinora, nonostante le plurime richieste inviate, collaborazione da parte dell'istituto di credito.

La circostanza che i ricorrenti abbiano effettuato investimenti in strumenti finanziari si evince dalla missiva del 02.08.16 inviata dalla banca convenuta e prodotta all'udienza, nella quale si fa riferimento all'esistenza non solo di un contratto di conto corrente (di cui è stata fornita copia), ma anche del deposito titoli a custodia n. 2056302, rispetto al quale la banca ha affermato però di non avere rinvenuto documentazione.

Sussiste quindi il *fumus boni juris*, posto che, ai sensi dell'art. 119, 4° co., del testo unico bancario (d.lgs. 385/1993) il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Nel caso in esame, il termine di 90

e

giorni risulta essere ampiamente decorso, posto che la prima richiesta rivolta alla banca risale al gennaio di quest'anno.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, prospettano i ricorrenti la necessità di procurarsi tempestivamente copia della documentazione in questione per valutare la sussistenza dei presupposti per poter eventualmente assumere iniziative giudiziarie nei confronti dell'istituto di credito, precluse allo stato, ma a rischio di prescrizione. Ciò in relazione all'allarme suscitato dalle recenti notizie di stampa in merito al reale valore delle azioni in questione rispetto al prezzo della loro immissione sul mercato (si veda la produzione documentale effettuata all'udienza).

Anche tale requisito deve ritenersi integrato.

L'impossibilità di connotare in termini di maggiore concretezza il pericolo prospettato nasce infatti proprio dalla indisponibilità della documentazione di cui si discute e non può pertanto risolversi in pregiudizio alle potenziali ragioni dei ricorrenti, che verrebbero altrimenti limitati nel diritto — di rango costituzionale - di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi (art. 24 Cost.).

La possibilità che non sia instaurato il giudizio di merito per il carattere anticipatorio del presente provvedimento, ex art. 669octies c.p.c. come modificato dalla legge n. 80/2005, giustifica la liquidazione delle spese processuali, quantificate come da dispositivo e da porsi a carico della convenuta, secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.,

- ordina a Veneto Banca S.p.a. di provvedere alla consegna in favore di dei documenti indicati in ricorso:
- (i) l'eventuale prescritto contratto-quadro di intermediazione finanziaria;
- (ii) eventuali documenti sui rischi dell'investimento;
- (iii) la documentazione relativa alla profilatura del cliente; predisporre anche al fine di valutare l'adeguatezza dell'operazione;
- (iv) la documentazione dalla quale risulti la girata dei titoli, se esistenti;
- (v) la documentazione di informativa periodica.
- condanna Veneto banca S.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di ricorrenti,

liquidate in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 270,00 per spese, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Treviso, 8 agosto 2016

IL GIUDICE

dott.ssa Laura Ceccon

